

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ULIANICH, PASQUINO, ARFÈ e ONORATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1988

Norme per la tutela globale della minoranza slovena

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende dare attuazione, anche per la minoranza slovena, agli articoli 3 e 6 della Costituzione, così come è già avvenuto per le altre due minoranze nazionali presenti nel nostro Paese, ossia per quella francese della Valle d'Aosta e per quella tedesca dell'Alto Adige.

Il presente disegno di legge si propone la tutela globale ed indifferenziata per tutti gli appartenenti alla comunità nazionale slovena. È infatti obiettivo primario di esso il superamento delle frammentazioni, dei limiti e dei condizionamenti del passato, per pervenire al pieno sviluppo economico, sociale e culturale della minoranza nella sua interezza.

Rifacendoci allo spirito del trattato di

Osimo e assumendo le garanzie riconosciute dallo statuto speciale annesso al *Memorandum* di Londra (1954), occorre, in primo luogo, affermare un trattamento valido per l'intera comunità slovena, che colmi anche il vuoto di riconoscimento per i cittadini italiani di lingua slovena della provincia di Udine. La loro storia linguistica, culturale e amministrativa è stata, infatti, profondamente diversa da quella della minoranza slovena che vive nelle altre due provincie di Gorizia e Trieste. Lo scopo fondamentale di questo disegno di legge è di offrire strumenti adeguati perchè la minoranza slovena possa vedere ricostruita la propria identità, sia là dove tradizionalmente ha vissuto, sia là dove è stata costretta a insediarsi dall'evolversi

dell'insieme dei processi economico-sociali, e di assicurare nel contempo l'approfondimento e il rinsaldamento dei legami di questa minoranza linguistica con la realtà politica, sociale, economica, amministrativa e culturale italiana.

I punti determinanti del presente disegno di legge sono:

a) la definizione dell'ambito territoriale in cui vive la minoranza slovena e la sua articolazione in una zona tradizionalmente abitata dalla stessa e in un'altra di migrazione interna;

b) la puntualizzazione di un criterio oggettivo per l'identificazione di una rappresentanza politico-istituzionale della minoranza slove-

na, attribuita ai consiglieri comunali che si dichiarino appartenenti alla minoranza stessa;

c) la definizione di meccanismi certi per la tutela linguistica sul piano scolastico e su quello dei rapporti con la pubblica amministrazione.

Onorevoli senatori, confidiamo che il Parlamento voglia affrontare con sollecitudine la questione non più dilazionabile della tutela globale della minoranza slovena, estremamente urgente in una complessa situazione come l'attuale, turbata da preoccupanti spinte centrifughe da parte delle popolazioni italiane dislocate ai confini del Paese. Ci auguriamo che il presente disegno di legge voglia essere confortato dal vostro voto favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****Art. 1.**

1. Ai cittadini italiani di lingua slovena è garantito il pieno godimento dei diritti sanciti dalla Costituzione per le minoranze linguistiche.

2. Lo Stato italiano tutela il territorio storico di insediamento della minoranza slovena nelle provincie di Gorizia, Trieste e Udine ed assicura alla minoranza nel suo complesso le condizioni per il proprio sviluppo sociale, economico e culturale.

3. Le norme della presente legge sono comprensive di quanto attualmente previsto in materia, sulla base di accordi internazionali o di atti legislativi ed amministrativi interni, ed eliminano ogni diversità territoriale di applicazione.

Art. 2.

1. Ai cittadini italiani di lingua slovena sono garantiti i seguenti diritti:

a) pari dignità della loro lingua rispetto a quella italiana;

b) l'insegnamento della loro lingua e nella loro lingua;

c) l'uso della loro lingua nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, nei procedimenti dinanzi agli organi statali e parastatali, agli enti locali, ai servizi sociali, ai concessionari di servizi d'interesse pubblico, nella toponomastica e nell'antroponomastica;

d) l'uso dei simboli in cui la minoranza si riconosce;

e) lo sviluppo della cultura, della stampa e dei mezzi di comunicazione di massa nella loro lingua;

f) l'aiuto finanziario pubblico per la realizzazione dei diritti di cui alle lettere precedenti.

Art. 3.

1. Si considerano appartenenti alla minoranza slovena i seguenti cittadini:

a) cittadini italiani di lingua slovena residenti nel territorio tradizionalmente abitato dalla minoranza slovena;

b) cittadini italiani di lingua slovena residenti in altri territori delle provincie di Gorizia, Trieste ed Udine considerati territori di migrazione interna della minoranza slovena.

2. La delimitazione dei territori di cui alle lettere a) e b) del comma 1 viene stabilita dall'autorità regionale su richiesta dei comuni avanzata con delibera del consiglio comunale.

3. A prescindere dalla procedura di cui al comma 2 sono considerati inclusi nel territorio di cui alla lettera a) del comma 1 i seguenti comuni:

1. Tarvisio, 2. Pontebba, 3. Malborghetto-Valbruna, 4. Resia, 5. Lusevera, 6. Taipana, 7. Montenars, 8. Nimis, 9. Attimis, 10. Faedis, 11. Torreano, 12. Pulfero, 13. Savogna, 14. Grimacco, 15. Drenchia, 16. San Leonardo, 17. Stregna, 18. Prepotto, 19. San Pietro al Natisone, 20. Cormòns, 21. Dolegna del Collio, 22. San Floriano del Collio, 23. Gorizia, 24. Savogna d'Isonzo, 25. Doberdò del Lago, 26. Duino-Aurisina, 27. Ronchi dei Legionari, 28. Sgonico, 29. Monrupino, 30. Trieste, 31. San Dorligo della Valle, 32. Muggia.

TITOLO II

Art. 4.

1. Nei territori di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 e nelle istituzioni elettive tradizionali che su essi esprimono proprie potestà, la lingua slovena è parificata a quella italiana, lingua ufficiale dello Stato.

2. I comuni dei territori di cui al comma 1, nonchè le comunità montane che insistono su

tali territori, vengono riconosciuti come i soggetti istituzionali rappresentanti gli interessi della comunità slovena in un quadro generale di sviluppo sociale, culturale ed economico.

Art. 5.

1. Le trasformazioni urbanistiche del territorio tradizionalmente abitato dalla minoranza slovena, di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3, non potranno avvenire senza il consenso esplicito delle istituzioni rappresentative territoriali di cui al comma 2 dell'articolo 4.

2. In particolare a tale consenso sono comunque soggette le seguenti modificazioni territoriali, anche in difformità dalle leggi statali e regionali attualmente vigenti:

a) servitù militari ed ogni altro vincolo imponibile in base alla legge 24 dicembre 1976, n. 898;

b) localizzazione di grandi impianti di produzione e di trasporto energetico;

c) realizzazione di opere di grande viabilità e di trasporto;

d) altri insediamenti comportanti notevole sconvolgimento dell'ambiente riguardanti aree superiori a 10 ettari.

Art. 6.

1. Lo Stato assegna alle comunità montane di cui all'articolo 4 contributi finanziari straordinari annui per l'attuazione di propri piani pluriennali di sviluppo finalizzati al potenziamento delle strutture produttive nonché delle condizioni di vita delle popolazioni.

2. Con la legge finanziaria annuale lo Stato definisce gli stanziamenti da assegnare alle singole comunità montane, sulla base di progetti predisposti dalle comunità stesse.

3. I piani pluriennali di sviluppo elaborati dalle comunità montane, nonché i progetti effettivamente finanziati, per la loro realizzazione devono essere approvati dalla maggioranza dei membri dell'assemblea della comunità montana dichiaratisi cittadini italiani di lingua slovena al momento dell'accettazione

della candidatura per l'elezione nel consiglio comunale.

TITOLO III

Art. 7.

1. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede, con propri appositi stanziamenti di bilancio, al sostegno alle istituzioni e alle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive della minoranza slovena.

2. Lo Stato assegna ogni anno in via integrativa propri contributi ai fini di cui al comma 1, che entrano a far parte del bilancio regionale.

3. Le erogazioni di cui ai precedenti commi devono essere precedute dal parere favorevole espresso da parte della rappresentanza della minoranza slovena, così come istituita dall'articolo 28.

Art. 8.

1. Agli appartenenti alla minoranza slovena è garantito il diritto di essere informati nella lingua slovena di tutti quegli avvenimenti che riguardano comunque la loro esistenza.

2. La RAI-TV, attraverso le proprie sedi di Gorizia, Trieste e Udine, garantisce alla minoranza slovena le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena. Alle emittenti radiofoniche e televisive in lingua slovena è garantita autonomia di programmazione.

Art. 9.

1. Lo Stato sostiene con appositi finanziamenti gli enti e gli istituti scientifici e di ricerca, nonché l'attività editoriale della minoranza linguistica slovena.

2. Le norme di attuazione di quanto previsto al comma 1 sono emanate con propri decreti dai Ministri competenti entro sessanta giorni dall'insediamento della rappresentanza di cui all'articolo 28 e previo parere obbligatorio della stessa.

TITOLO IV

Art. 10.

1. Entro i territori di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 l'uso della lingua slovena è pienamente libero, accanto a quello della lingua italiana, nell'esercizio delle attività commerciali e industriali, nelle insegne, nei marchi delle offerte al pubblico ed in ogni altra indicazione anche obbligatoria per chi eserciti il commercio o l'industria.

2. Nell'uso delle scritte bilingui in italiano e sloveno, ai sensi del comma 1, l'eventuale imposta viene corrisposta soltanto per la scritta in una delle due lingue.

Art. 11.

1. Gli appartenenti alla minoranza linguistica slovena hanno diritto di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari, con gli organi e uffici della pubblica amministrazione, degli enti locali, degli enti parastatali, dei servizi sociali e dei concessionari di servizi di pubblico interesse situati nei territori di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3.

2. Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al comma 1 usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio.

3. I moduli prescritti per i rapporti tra i cittadini e gli organi, uffici ed enti di cui ai commi precedenti e per i rapporti nel senso inverso possono essere bilingui. I cittadini possono compilarli soltanto nella propria lingua; gli organi, gli uffici e gli enti di cui sopra devono compilarli in ambedue le lingue.

4. Quanto stabilito nei precedenti commi si applica anche agli uffici, organi, enti, servizi e concessionari aventi sede fuori del territorio di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3, ma competenti per lo stesso a livello regiona-

le, provinciale, consorziale, distrettuale o mandamentale.

Art. 12.

1. Gli atti della pubblica amministrazione, degli enti di diritto pubblico e dei concessionari di servizi di pubblico interesse destinati alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 e gli atti individuali destinati all'uso pubblico intitolati a cittadini residenti nel territorio di cui sopra devono essere redatti in italiano e in sloveno.

Art. 13.

1. L'autorità giudiziaria competente per i territori di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 ha l'obbligo di esaminare ed interrogare i cittadini italiani di lingua slovena nella lingua italiana o slovena, a seconda della preferenza degli interessati.

2. La sentenza viene emessa nelle due lingue.

Art. 14.

1. In ogni atto relativo all'esercizio delle loro funzioni, i componenti delle assemblee elettive e delle commissioni da esse istituite della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, delle provincie di Gorizia, Trieste e Udine e dei comuni, singoli o associati, dei territori di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 hanno diritto di usare la lingua slovena e di ricevere risposta oralmente e per iscritto in sloveno.

2. Qualora vi sia la richiesta di esercizio di tale diritto, le assemblee e gli organismi di cui al comma 1 provvedono ad organizzarsi per renderlo effettivo.

Art. 15.

1. Negli uffici dell'amministrazione statale, degli enti parastatali, degli enti locali, dei

servizi sociali e dei concessionari di servizi di pubblico interesse situati nei territori di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 deve essere impiegato un numero sufficiente di personale che abbia la conoscenza della lingua slovena in maniera da garantire pronto ed effettivo godimento del diritto all'uso della propria lingua.

2. Gli uffici di cui al comma 1 devono servirsi di insegne, scritte, timbri, sigilli in lingua italiana e slovena con caratteri ugualmente appariscenti.

Art. 16.

1. È abrogato il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494.

2. I cittadini italiani di lingua slovena che portano un cognome italianizzato in qualsiasi epoca e modo possono ottenere il ripristino dello stesso nella forma storica o usuale della propria lingua.

3. Il provvedimento di cui al comma 2, come pure i conseguenti procedimenti per il cambiamento del cognome o del nome in altri documenti e registri pubblici, sono esenti da ogni spesa, tassa ed imposta.

4. Quanto previsto dal comma 3 si applica anche per il cambiamento del nome.

Art. 17.

1. Gli apolidi di lingua slovena, residenti e dimoranti stabilmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, che ne facciano richiesta entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad ottenere, con le modalità previste dagli articoli 4 e 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana entro un anno dalla presentazione della domanda.

Art. 18.

1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge gli organi competenti in materia di toponomastica provvedono alla revisione della toponomastica nel territorio di

cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3, secondo i seguenti criteri:

a) rimangono in uso i toponimi in italiano anteriori al 1866; nei casi in cui il toponimo italiano non esista, si ha l'uso ufficiale esclusivo del toponimo in lingua slovena;

b) nei rimanenti casi si adotta l'uso bilingue sloveno-italiano o italiano-sloveno della denominazione toponomastica a seconda della lingua maggioritaria nella località all'inizio del XX secolo;

c) nei casi in cui coesistano nella stessa località più minoranze linguistiche si ha l'uso ufficiale congiunto dei toponimi con precedenza per la lingua maggioritaria nella località all'inizio del XX secolo.

2. Nei comuni di Gorizia, Muggia e Trieste il criterio di cui alla lettera *b*) del comma 1 si applica per comune censuario.

Art. 19.

1. Le norme della legge 19 luglio 1961, n. 1012, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese alla provincia di Udine.

2. Nei comuni del territorio di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 sono istituite scuole materne e scuole dell'obbligo con lingua d'insegnamento slovena.

3. In ciascuna delle tre provincie di Gorizia, Trieste e Udine è garantito il pieno arco dell'istruzione secondaria con lingua d'insegnamento slovena.

4. In ciascuna delle tre provincie la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia garantisce corsi di formazione professionale con lingua d'insegnamento slovena.

5. Lo Stato e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia provvedono al completamento della rete di istituti di istruzione delle scuole materne, primarie e secondarie nonché dei corsi di formazione, in relazione alle richieste della popolazione.

Art. 20.

1. Ai cittadini italiani di lingua slovena residenti nei comuni dei territori di cui alla

lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 sono garantite la scuola materna e la scuola dell'obbligo nella lingua slovena.

2. L'intendente scolastico per le scuole slovene, sentito il Consiglio generale delle scuole slovene, può istituire con proprio decreto, nelle località di cui al comma 1, dei corsi di lingua slovena per gli alunni di lingua slovena delle scuole dell'obbligo e secondarie con lingua d'insegnamento italiana.

Art. 21.

1. I cittadini italiani di lingua slovena, che abbiano frequentato le scuole o i corsi di cui agli articoli 19 e 20 e proseguano gli studi universitari negli istituti universitari della Repubblica socialista di Slovenia, godono, per quanto riguarda il servizio militare, il presalario e le borse di studio, degli stessi diritti di chi prosegue tali studi in Italia.

2. La tabella delle equipollenze delle lauree e dei diplomi conseguiti dagli appartenenti alla minoranza linguistica nella Repubblica socialista di Slovenia è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio generale delle scuole slovene.

3. La tabella viene aggiornata di norma ogni due anni.

4. L'equipollenza dei titoli di studio del grado primario e secondario conseguiti da cittadini italiani di lingua slovena all'estero in scuole con lingua d'insegnamento slovena viene riconosciuta con le procedure di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22.

1. Nelle scuole di lingua slovena i programmi di insegnamento e di esame di storia, geografia, educazione civica, filosofia, pedagogia, musica, storia dell'arte, sono concepiti in modo tale da favorire uno studio approfondito della storia e della cultura sviluppatasi nelle terre abitate dagli sloveni. Tali programmi contengono gli opportuni riferimenti anche

alla storia e alla cultura delle altre nazioni slave.

2. Nell'ambito dei provvedimenti tesi a sostenere lo sviluppo dei rapporti tra la minoranza slovena e la nazione madre, ai fini dell'arricchimento dello sviluppo culturale e linguistico sono favorite le escursioni, le visite d'istruzione, i soggiorni di studio degli alunni delle scuole con lingua di insegnamento slovena in tutti i territori abitati dagli sloveni.

Art. 23.

1. Al personale docente delle scuole elementari con lingua di insegnamento slovena è assegnata un'indennità di seconda lingua nella misura prevista dalla legge 13 agosto 1980, n. 454.

2. Al rimanente personale delle scuole con lingua di insegnamento slovena è assegnata un'indennità di seconda lingua nella misura prevista dalla legge 13 agosto 1980, n. 454, ridotta alla metà.

Art. 24.

1. A sovrintendere alle scuole di cui agli articoli 19, 20, 21, 22 e 23, il Ministro della pubblica istruzione nomina un intendente per le scuole slovene nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia scelto da una terna formata dal Consiglio generale delle scuole slovene.

2. L'intendente per le scuole slovene dipende direttamente dal Ministro della pubblica istruzione e riveste le seguenti funzioni:

a) svolge le funzioni di provveditore agli studi per le scuole con lingua di insegnamento slovena;

b) mantiene contatti con i provveditori agli studi per le questioni comuni alle scuole con altra lingua d'insegnamento;

c) nomina, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole di lingua slovena;

d) gestisce il fondo annuo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932;

e) gestisce, secondo le indicazioni del Consiglio generale delle scuole slovene, un

fondo annuo di 250 milioni di lire finalizzato al finanziamento di provvedimenti nel settore della formazione del personale della scuola;

f) proclama l'elezione dei membri del Consiglio generale delle scuole slovene e presiede il Consiglio stesso;

g) presiede i consigli di disciplina del personale dei ruoli provinciali e regionali delle scuole slovene.

Art. 25.

1. Per garantire l'autonomia e lo sviluppo della scuola slovena è istituito nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il Consiglio generale delle scuole slovene.

2. Il Consiglio generale delle scuole slovene esprime pareri vincolanti per le materie demandate alla competenza dell'amministrazione scolastica periferica:

a) su tutti i problemi riguardanti le scuole slovene di ogni ordine e grado e sui vari aspetti dell'istruzione e dell'ordinamento scolastico con lingua di insegnamento slovena;

b) sui problemi riguardanti il personale insegnante e direttivo ed il personale amministrativo addetto alle scuole slovene;

c) sulla nomina delle commissioni per gli esami di Stato per le scuole slovene.

3. Il Consiglio generale delle scuole slovene designa nel suo seno un rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'università di Trieste ed un rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'università di Udine.

4. Per quanto riguarda i programmi d'insegnamento e di esame il Consiglio generale delle scuole slovene deve accordarsi con il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai fini dell'equipollenza dei diplomi finali.

5. Il Consiglio generale delle scuole slovene è composto da:

a) un preside di scuola secondaria di secondo grado, un preside di scuola media, un direttore didattico, un insegnante di grado preparatorio, elementare, medio e secondario di secondo grado per ciascuna delle tre provincie;

b) un ispettore tecnico periferico;

c) tre rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole con lingua d'insegnamento slovena;

d) tre cittadini italiani di lingua slovena per ciascuna delle tre provincie di Gorizia, Trieste e Udine;

e) l'intendente per le scuole slovene nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

6. Tutti i membri del Consiglio generale delle scuole slovene sono scelti fra i cittadini italiani di lingua slovena.

7. I componenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5 sono eletti dagli aventi diritto all'interno delle singole categorie. Nel caso in cui una categoria comprenda meno di quattro unità si procede al sorteggio.

8. I componenti di cui alla lettera d) del comma 5 sono eletti dalle assemblee provinciali dei consiglieri comunali della minoranza slovena di cui al comma 3 dell'articolo 28 in modo da garantire la presenza dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere f), g) ed l) del terzo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

9. Il Consiglio generale delle scuole slovene dura in carica per il periodo previsto per i consigli scolastici provinciali.

10. Per il funzionamento del Consiglio generale delle scuole slovene l'intendente per le scuole slovene nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia riceve dal Ministero della pubblica istruzione una dotazione annua corrispondente alle spese di funzionamento del Consiglio stesso.

Art. 26.

1. È istituito, con sedi a Gorizia, Trieste e Udine, l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della scuola con lingua d'insegnamento slovena.

2. L'Istituto, di cui al comma 1, ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa.

3. La composizione degli organi dell'Istituto, il loro funzionamento e le disposizioni relative al personale sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta

del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio generale delle scuole slovene, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

1. In armonia con la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, sono tutelate anche le caratteristiche peculiari dei paesi abitati dal gruppo etnico sloveno, sia che si riferiscano ai monumenti storici ed artistici o ai tipi degli insediamenti antropici, sia che riguardino le usanze tradizionali, canti e danze popolari, o altre forme di espressione della cultura e dei sentimenti della popolazione. Sono parimenti tutelati, anche nei contesti urbani, gli edifici, i monumenti e i siti di importanza storica per il gruppo etnico sloveno.

2. A questo scopo sarà istituita un'apposita sezione presso la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici con esperti scelti tra il gruppo etnico sloveno.

Art. 28.

1. È istituita la rappresentanza della minoranza linguistica slovena delle provincie di Gorizia, Trieste e Udine.

2. Essa è costituita da sette consiglieri comunali per ciascuna delle tre provincie, eletti tra i consiglieri comunali che si siano dichiarati appartenenti alla minoranza slovena al momento dell'accettazione della candidatura per l'elezione in un consiglio dei comuni dei territori di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3.

3. I membri della rappresentanza della minoranza slovena sono eletti dalle assemblee provinciali dei consiglieri comunali della minoranza slovena.

4. La sede della rappresentanza è costituita presso la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il cui presidente convoca ogni tre anni le assemblee provinciali dei consiglieri comunali della minoranza slovena per l'elezione dei membri della rappresentanza.

5. Lo stesso presidente della giunta regionale convoca entro quindici giorni dall'elezione dei suoi membri la rappresentanza di cui al presente articolo.

Art. 29.

1. Qualsiasi atto tendente a impedire o a limitare ai cittadini di lingua slovena di cui all'articolo 3 l'espletamento di propri diritti in quanto appartenenti alla minoranza slovena è punito con le pene previste dall'articolo 291 del codice penale.

Art. 30.

1. In sede di prima applicazione la dichiarazione di appartenenza alla minoranza slovena va resa al segretario comunale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il segretario comunale trasmette il relativo verbale al presidente della giunta regionale entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'assemblea provinciale dei consiglieri comunali della minoranza slovena ratifica con la maggioranza qualificata e con voto segreto le dichiarazioni contestate per iscritto da almeno tre consiglieri comunali della minoranza slovena.

3. Il presidente della giunta regionale convoca le assemblee provinciali di cui all'articolo 28 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.